



*Studio Di Leone*

COMMERCIALISTA



**CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2016**

*Indice:*

1

*Pag. 2 - § -* **LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE**

*Pag. 3 - § -* **INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE - DETRAZIONE**

*Pag. 4 - § -* **LA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE**

*Pag. 6 - § -* **SPESE SANITARIE DETRAIBILI**

*Pag. 6 - § -* **LA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI, DEI CONTRIBUTI E VARI**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

### LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Sono previste una serie di detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli **inquilini titolari di un contratto di locazione** relativo all'immobile **adibito ad abitazione principale**:

- inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale:**

La detrazione in esame spetta per i canoni di locazione ai titolari di un **qualsiasi contratto** di locazione per l'immobile adibito ad abitazione principale **stipulato / rinnovato ai sensi della Legge n. 431/98**

La misura della detrazione spettante varia a seconda della fascia di **reddito complessivo** dell'inquilino, come di seguito schematizzato.

Reddito complessivo $\leq$ € 15.493,71	→	€ 300
€ 15.493,71 < Reddito complessivo $\leq$ € 30.987,41	→	€ 150
Reddito complessivo > € 30.987,41	→	Non spetta

- lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro:**

La detrazione in esame spetta a favore dei **lavoratori dipendenti**, titolari di un **contratto di locazione** dell'abitazione principale, che hanno **trasferito la residenza**:

- nel **Comune di lavoro** o in un Comune **limitrofo** situato a **non meno di 100 km dal precedente** e comunque in una **Regione diversa**;
- **nei 3 anni antecedenti** a quello di richiesta della detrazione.

La detrazione **spetta per i primi 3 anni dal trasferimento** della residenza, decorrenti **dalla data di variazione della residenza**

La stessa spetta nelle seguenti misure, a seconda del **reddito complessivo** dell'inquilino.

Reddito complessivo $\leq$ € 15.493,71	→	€ 991,60
€ 15.493,71 < Reddito complessivo $\leq$ € 30.987,41	→	€ 495,80
Reddito complessivo > € 30.987,41	→	Non spetta

- inquilino giovane (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) di alloggio adibito ad abitazione principale:**

La detrazione in esame spetta:

- a favore dei **giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** (a prescindere dal fatto che si tratti di studenti, lavoratori dipendenti, collaboratori, ecc.).



Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione;

- che **stipulano**, ex novo dall'1.1.2007, un **qualsiasi contratto di locazione** ex Legge n. 431/98;

per l'unità immobiliare da adibire a **propria abitazione principale**, diversa da quella dei genitori / soggetti cui sono affidati dagli organi competenti a norma di legge.

La detrazione spetta per i **primi 3 anni**

2

Reddito complessivo $\leq$ € 15.493,71	→	€ 991,60
Reddito complessivo $>$ € 15.493,71	→	Non spetta

- inquilino di alloggio sociale adibito ad abitazione principale:**

La detrazione in esame è riconosciuta, **per il triennio 2014-2016**, ai titolari di un contratto di locazione di **alloggio sociale adibito ad abitazione principale** nelle seguenti misure, a seconda dell'ammontare del **reddito complessivo**.

Reddito complessivo $\leq$ € 15.493,71	→	€ 990
€ 15.493,71 $<$ Reddito complessivo $\leq$ € 30.987,41	→	€ 450
Reddito complessivo $>$ € 30.987,41	→	Non spetta

3

Di seguito sono indicate le seguenti **caratteristiche comuni** alle predette detrazioni:

- sono di **tipo forfetario**, cioè non sono calcolate in percentuale a quanto sostenuto;
- sono **alternative tra loro e non sono quindi cumulabili**; lo stesso **può scegliere quella a lui più favorevole**.
- sono rapportate al periodo dell'anno nel quale l'immobile è adibito ad abitazione principale e a tal fine **va fatto riferimento all'utilizzo dell'immobile come abitazione principale** e non alla data di stipula del contratto.
- sono **attribuite anche in caso di incapacienza**.

### CONDOMINI CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE - DETRAZIONE FISCALE

Il **decreto legge 102/2014** per l'efficienza energetica, impone **entro il 31 dicembre 2016**, a tutti gli italiani che abitano in condomini con riscaldamento centralizzato, di installare, in ciascun appartamento un contatore che misura la quantità di acqua transitata nel circuito di riscaldamento e su ciascun termosifone delle valvole termostatiche.

Relativamente a tali interventi di manutenzione straordinaria l'ADE con la circolare 18/2016 si è espressa precisando che **le spese sostenute per questi interventi saranno detraibili al 50%**. Sarà possibile optar per la detrazione al 65% solo nel caso in cui tali interventi vengano effettuati nell'ambito della sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza.

## LA DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE

Con la Finanziaria 2016 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della detraibilità delle c.d. “spese di istruzione”, applicabili già per il 2015 in sede di compilazione del mod. 730 / UNICO.

In particolare, ora è previsto che la detrazione IRPEF del 19% spetta per le spese relative a:

– **la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione;**

In merito si evidenzia che la norma in esame riguarda le spese per la frequenza della:

- scuola dell’infanzia, comunemente definita “scuola materna”;
- scuola del primo ciclo di istruzione che ricomprende la c.d. “scuola elementare ” e la c.d. “ scuola media”;
- scuola secondaria di secondo grado, comunemente definita “scuola superiore”.

Per quanto riguarda le “ spese di frequenza” per le quali è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% l’ADE ha chiarito che vanno considerate:

- la tassa di iscrizione ;
- la tassa di frequenza ;
- la spesa per la mensa;
- i contributi obbligatori o volontari deliberati dagli istituti scolastici.

**La spesa massima** sulla quale è possibile calcolare la **detrazione è pari ad € 400 per alunno / studente.**

In merito alle spese sostenute per **la mensa scolastica** la stessa Agenzia ha specificato che le stesse:

- sono detraibili anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola;
- possono essere documentate mediante:
  - la ricevuta del bollettino postale / bonifico bancario riportanti nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno ;
  - l’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento / scuola, nella quale è indicato l’ammontare annuo della spesa sostenuta e i dati dell’alunno, nei casi in cui il pagamento avviene in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) ovvero con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico.

– **la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in Università statali e non statali:**

Ai sensi della citata lett. e), quindi, le spese sostenute per la frequenza di:

- Università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell’intero importo corrisposto (**non è previsto un limite di spesa**);
- Università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell’importo corrisposto, **nel limite massimo di spesa individuato dal DM 29.4.2016, n. 288 .**

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD e ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico – Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico – Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Iscritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800



A detti importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3, Legge n. 549/95.

In caso di spese sostenute per la **frequenza all'estero di corsi universitari** l'Agenzia precisa che va fatto riferimento all'importo massimo previsto dal Decreto in esame per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

In caso di spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea svolti tramite **università telematiche** l'Agenzia precisa che va fatto riferimento all'importo massimo previsto dal Decreto in esame per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ricade la sede legale dell'Università.

- **rientrano** tra le spese detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), le soprattasse per esami di profitto o di laurea;

- **non rientrano** tra le spese agevolabili quelle relative all'acquisto di testi scolastici e materiale scolastico (cancelleria), le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla frequenza universitaria.

Con riferimento alle spese di alloggio si rammenta che per gli studenti universitari fuori sede è possibile fruire della specifica detrazione nel limite massimo di spesa di € 2.633, qualora l'Università disti almeno 100 Km dal Comune di residenza e comunque in una Provincia diversa.

Tipologia spesa	Detraibilità ex lett. e)
Spese per la <b>partecipazione al test di accesso</b> ai corsi di laurea delle Università (Risoluzione 11.3.2008, n. 87/E)	Sì
Spese di iscrizione al <b>dottorato di ricerca</b> (Risoluzione 17.2.2010, n. 11/E)	Sì
<b>Contributi</b> corrisposti ad una Università italiana per il <b>riconoscimento della laurea conseguita all'estero</b> (Circolare 1.7.2010, n. 39/E)	NO
Spese per la frequenza di <b>master universitari</b> :	
• <b>assimilabili</b> , per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione <b>e gestiti da istituti universitari</b>	Sì
• <b>non assimilabili</b> a corsi universitari o di specializzazione oppure non gestiti da istituti universitari (Circolare 19.5.2000, n. 101)	NO
Spese di <b>frequenza di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento</b> nelle scuole statali e paritarie (Risoluzione 4.3.2008, n. 77/E)	Sì

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

– **le erogazioni liberali** a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, delle istituzioni dell'alta formazione artistica / musicale / coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica / universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

### SPESE SANITARIE DETRAIBILI: I NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Rispondendo ad alcuni quesiti l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detraibilità di specifiche tipologie di spese sanitarie.

In particolare, l'Agenzia riconosce la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per:

- prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia volte a correggere, almeno in parte, i danni provocati dall'alopecia universale;
- prestazioni di crioconservazione degli embrioni (così come quella degli ovociti), a condizione che siano effettuate in un centro autorizzato nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perdita della fertilità. Dette prestazioni sono detraibili anche se effettuate all'estero;
- il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) nell'ambito di un percorso di PMA effettuato all'estero.

6

### LA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI, DEI CONTRIBUTI, DELLE SANZIONI E DELLE MULTE

La **prescrizione** rappresenta una sanzione per l'Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.

**Interruzione della prescrizione:** si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, prima dello spirare del termine Equitalia notifica un'intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine d'accapo.

- **IRPEF, IRAP e IVA** si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica.

- **PER I TRIBUTI LOCALI**, come **IMU, TARI e TASI**, esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente.

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



## Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

- **PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS**, i contributi **INAIL** e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

- **10 anni** per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;
- **10 anni** in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;
- **5 anni** per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

I **contributi minori** (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla **Gestione Separata** cadono in prescrizione dopo 5 anni.

NB: Per le somme aggiuntive, ovvero per le sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione è di 10 anni.

- **PER LE CONTRAVVENZIONI E LE MULTE DEL CODICE DELLA STRADA** il termine di prescrizione è 5 anni.

- Il **CANONE RAI** si considera prescritto dopo 10 anni, a partire dalla fine di gennaio dell'anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto.

- Ai **DIRITTI della CAMERA DI COMMERCIO** vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dall'articolo 2946 del Codice Civile. Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.

- Il **BOLLO AUTO** si prescrive in tre anni.

7

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**